SENTENZA Cassazione penale sez. I - 29/05/2025, n. 20181

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CENTOFANTI Francesco - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. CURAMI Micaela Serena - Relatore

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

El.Ot. (CUI (Omissis)) nato in MAROCCO il (Omissis)

avverso la decisione della Corte di appello di Torino, in composizione monocratica, del 09/05/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;

udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino, in composizione monocratica, ha disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (nel testo sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a), n. 1), punto 1.2., D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187), la convalida del provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza (Omissis), emesso dal Questore di Torino in data 8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del richiedente protezione internazionale El.Ot.

Nel provvedimento di convalida si dà atto che:

- il ricorrente ha fatto ingresso al CPR a seguito del provvedimento del Questore di Torino in data 2 maggio 2025, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia in data 14 marzo 2025, convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 5 maggio 2025;

- sulla base del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Venezia, il Questore di Treviso aveva già emesso decreto di trattenimento in data 24 marzo 2025, convalidato dal Giudice di pace in data 27 marzo 2025, ma il trattenuto era riuscito ad evadere simulando un atto anticonservativo, ottenendo il trasferimento in ospedale e da lì scappando e facendo perdere le proprie tracce;

- nelle more del trattenimento a fini di espulsione il ricorrente in data 8 maggio 2025 il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale e il Questore, ritenendo tale domanda strumentale, ne ha disposto il trattenimento, ai sensi art. 6 c. 3 D.Lgs. 142/2015, chiedendone la convalida alla Corte d'Appello di Torino.

La Corte di appello, giudicata irrilevante e quindi inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dal difensore del trattenuto, respinte le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa, ha conclusivamente ritenuto che il caso in esame rientrasse nella previsione di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 142 del 2015, "atteso che il trattenuto ha presentato la domanda solo dopo il trattenimento, peraltro allegando motivi pretestuosi, quali l'assenza di legami familiari, e che dal complesso degli elementi in atti emerge con evidenza l'obiettivo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione già disposta dal Prefetto".

2. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. Alessandro Praticò, articolando i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia carenza di motivazione (apparente) in merito alla sussistenza dei requisiti previsto dall'art. 6 c. 3 D.Lgs. 142/2015.

La circostanza che il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale solo dopo il trattenimento "c.d. "espulsivo" è presupposto necessario ma non sufficiente per l'applicazione del trattenimento ex art. 6 c. 3 D.Lgs. 142/2015, che richiede invece un elemento ulteriore, che deve essere adeguatamente motivato circa l'esistenza di fondati motivi per ritenere che il "solo" perseguito con la domanda risulti quello "di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione" e non di far valere una condizione personale ostativa al rimpatrio. Nel caso di specie, tale motivazione è del tutto mancata. La Corte d'Appello non ha infatti considerato che il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno sin dal 2013; l'adozione del trattenimento espulsivo è stata contestuale alla notifica del decreto di espulsione, di talché la richiesta di protezione, non poteva essere presentata prima dell'inizio del trattenimento. Peraltro, dall'esame degli atti non risultano esplicitati i motivi della domanda di protezione: del tutto immotivatamente, pertanto, nel decreto, il Giudice ne assume la pretestuosità.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23 c. 2 L. 87/1953 e dell'art. 13 c. 3 Cost.: illegittimamente il giudice ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata, concernente l'art. 6 c. 5 D.Lgs. 142/2015 per violazione dell'art. 13 c. 2 e 3 Costituzione.

Non è sufficiente, come ha fatto la Corte di appello, ravvisare ragioni di necessità e urgenza in ragione di un asserito pericolo di fuga del richiedente asilo. Occorre anche che esista una norma di legge che preveda la fattispecie in base alla quale possa essere il Questore, anziché il Giudice, a disporre il

trattenimento del richiedente asilo, sempre che la situazione concreta non consenta l'adozione di un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'art. 6 c. 5 D.Lgs. 142/2015, invece, prevede che sia sempre e solo il Questore a disporre il trattenimento, con provvedimento soggetto a convalida ex post, e non specifica in modo tassativo quali siano le situazioni di necessità e urgenza, che in via eccezionale autorizzino l'esercizio di tale potere. Se tale previsione rispetta la procedura di convalida imposta dalla previsione costituzionale, tuttavia, non rispetta le altre prescrizioni dell'art. 13 c. 3 Costituzione, secondo cui la legge dovrebbe indicare tassativamente fattispecie "eccezionali", caratterizzate da "necessità" e "urgenza". Solo ricorrendo fattispecie così tipizzate dal legislatore, l'autorità amministrativa potrebbe adottare atti limitativi della libertà.

2.3. Con il terzo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un caso di necessità e urgenza.

La Corte di Appello ha affermato in modo apodittico, senza giustificazione, che il contegno del ricorrente, integrerebbe il requisito della necessità ed urgenza.

Lo straniero, destinatario di provvedimento ex artt. 6 D.Lgs. 142/2015, era già trattenuto ex art. 14 D.Lgs. 286/98, essendo stato ripristinato tale trattenimento ai sensi dell'art. 14 c. 7 D.Lgs. 286/98, con atto convalidato dal Giudice di Pace il 5/5/2025. Non sussisteva alcuna esigenza eccezionale di necessità ed urgenza che giustificasse l'adozione di un atto urgente da parte dell'autorità amministrativa, dato che il trattenimento "espulsivo" era stato convalidato il 7/5/2025 e aveva efficacia per la durata di 3 mesi ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 286/98.

3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

4. La difesa ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomenta in ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 6 c. 5 D.Lgs. 142/2015 per contrasto con l'art. 13 c. 2-3 Cost. per violazione della riserva di legge e di giurisdizione, per violazione dell'art. 13 c. 2 e c. 3 Cost.

5. All'esito della udienza in camera di consiglio, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va, in premessa, osservato che nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida di trattenimento sono ammesse solo censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene una compiuta verifica dell'osservanza delle norme di legge applicabili, e in particolare dell'obbligo di motivazione (cfr. Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 01); al pari di quanto si rileva dalla prassi della giurisprudenza civile sinora formatasi sulla base dell'applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e di quanto avviene nei giudizi di legittimità in materia di misure di prevenzione, nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, va ricompresa quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01); ipotesi che può aprire la strada ad una statuizione di annullamento con rinvio per nuovo giudizio sugli elementi e sulle questioni non valutate.

3. A tali principi il decreto impugnato si è attenuto, avendo adeguatamente argomentato sui presupposti della misura; non sussistono quindi profili motivazionali assenti o apparenti e le

doglianze contenute nel ricorso si risolvono nella prospettazione di asserite contraddizioni ed insoddisfacenti valutazioni, così travalicando i confini delimitati dal legislatore per il presente giudizio.

Più precisamente, con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale, senza incorrere in evidenti vizi logici, ha adeguatamente motivato in ordine alla strumentalità della domanda di protezione avanzata dall'interessato, evidenziando come il medesimo avesse affermato di aver presentato la domanda di protezione internazionale in quanto rimasto privo di altri titoli legittimanti il soggiorno, nonostante il suo arrivo sul territorio da oltre dodici anni e nonostante in questo periodo si fosse dedicato in parte ad attività lavorative in nero e in parte a commettere reati per i quali è stato condannato in via definitiva, risultando peraltro a carico del medesimo numerose segnalazioni di polizia e iscrizioni.

Tale motivazione resiste alle deduzioni generiche e contro-valutative del ricorrente che, difatti, in una materia nella quale è consentito esclusivamente denunciare il vizio di violazione di legge.

4. I motivi secondo e terzo sono inammissibili.

Il Giudice di merito ha logicamente argomentato come, che nel caso in esame, considerato il pregresso tentativo di fuga del ricorrente, sarebbe comunque ravvisabile quella "necessità e urgenza" che consente all'Autorità di Pubblica Sicurezza di adottare provvedimenti limitativi della libertà personale ai sensi dell'art. 13 c. 3 Cost. Del pari, con motivazione ineccepibile, la Corte ha ritenuto che il contegno del ricorrente, che aveva in precedenza tentato di sottrarsi al trattenimento, venendo rintracciato alla stazione ferroviaria integri i presupposti dì necessità ed urgenza al fine di evitare che il medesimo di evitare si desse nuovamente alla fuga.

5. Quanto agli argomenti sviluppati in seno alla memoria difensiva depositata, osserva il Collegio come l'eccezione di legittimità costituzionale proposta sia del tutto sovrapponibile a quella avanzata nell'ambito del procedimento instaurato, con riferimento al medesimo ricorrente, in relazione alla convalida da parte del Giudice di pace di Torino, ai sensi dell'art. 14 comma 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, disposto il 02/05/2025 dal Questore di Torino, e decisa con sentenza n. 18637 del 15/05/2025 di questa sezione. Con argomentazioni ampiamente condivise, questa Corte ha quindi già avuto modo di chiarire che "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 T.U. imm., proposta dalla difesa a mezzo del presente ricorso, sia stata già ampiamente scrutinata in passato e ritenuta non fondata; in tal senso, infatti, si è espressa Corte cost., n. 105 del 2001, la quale ha precisato quanto segue: "In tema di trattenimento dello straniero espulso presso i centri di permanenza temporanea, la circostanza che il controllo giurisdizionale sul trattenimento stesso avvenga nella forma della convalida di un atto dell'autorità di pubblica sicurezza, non comporta alcuna violazione della riserva di giurisdizione posta dall'articolo 13 della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998". Sulla scia di tale decisione, è stata dichiarata manifestamente infondata - in ragione della mancata deduzione di profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati in precedenza - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che era stata sollevata, per ritenuto contrasto con il dettato dell'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; si era sospettato, nell'occasione, che la misura dell'espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera di stranieri, stante la mancata previsione di un provvedimento - di natura preventiva o di convalida 7 adottato dall'autorità giudiziaria, fosse violativo della riserva di giurisdizione (Corte cost. ordinanza n. 298 del 2001)".

6. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2025.